

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2670/87 della Commissione, del 3 settembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2671/87 della Commissione, del 3 settembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 2672/87 della Commissione, del 3 settembre 1987, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	5
Regolamento (CEE) n. 2673/87 della Commissione, del 3 settembre 1987, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	8
Regolamento (CEE) n. 2674/87 della Commissione, del 3 settembre 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	10
Regolamento (CEE) n. 2675/87 della Commissione, del 3 settembre 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	13
Regolamento (CEE) n. 2676/87 della Commissione, del 3 settembre 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	17
Regolamento (CEE) n. 2677/87 della Commissione, del 3 settembre 1987, che proroga per la prima volta la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali	19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Commissione

87/467/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 31 luglio 1987, relativa all'istituzione di un comitato paritetico per i trasporti marittimi** 20
-

Rettifiche

- * **Rettifica della decisione 87/390/CEE della Commissione, del 3 luglio 1987, indirizzata alla Repubblica francese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale dei tabacchi lavorati nei confronti dei nuovi Stati membri (GU n. L 203 del 24.7.1987)** 23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2670/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 settembre 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1944/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 settembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	180,96
10.01 B II	Frumento duro	38,47	244,54 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	28,04	154,02 ⁽³⁾
10.03	Orzo	15,50	180,03
10.04	Avena	80,51	133,53
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	6,48	182,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	15,50	117,97
10.07 B	Miglio	15,50	111,54 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	30,90	185,98 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	15,50	35,23 ⁽⁶⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	—	266,79
11.01 B	Farine di segala	52,70	228,74
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	72,79	392,93
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	—	287,65

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2671/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1987

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 settembre 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 settembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0,48	0,48	0
10.02	Segala	0	1,56	1,56	1,56
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,23	0,23	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	8,57	8,56	8,57
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		9	10	11	12	1
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2672/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 1987****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 799/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del

prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 31 agosto e 1° settembre 1987 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato ; che tale importo viene fissato forfetariamente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1987.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 12.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 13.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	60,00 (1)
15.07 A I b)	60,00 (1)
15.07 A I c)	60,00 (1)
15.07 A II a)	70,00 (2)
15.07 A II b)	96,00 (3)

(1) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(2) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(3) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	13,20
07.03 A II	13,20
15.17 B I a)	30,00
15.17 B I b)	48,00
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 2673/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 1987****che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 10 agosto 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo

4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 10 agosto 1987, devono essere conformi a quelli fissati nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 10 agosto 1987, l'importo del premio è fissato a 37,341 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 10 agosto 1987, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere del 10 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 10 agosto 1987

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (1)	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (1)
		Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	17,550	8,775	1,755
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	37,341	18,671	3,734
	2. Busto o mezzo busto	26,139		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	41,075		
	4. Coscia intera o mezza coscia	48,543		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	48,543		
	bb) Pezzi disossati	67,961		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	28,006		
	2. Busto o mezzo busto	19,604		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	30,807		
	4. Coscia intera o mezza coscia	36,408		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	36,408		
	bb) Pezzi disossati	50,971		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	48,543		
	2. disossate	67,961		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	48,543		
	— disossate	67,961		

(1) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2674/87 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 1987
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2453/87⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2453/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2453/87 sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 227 del 14. 8. 1987, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 settembre 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	E. altri : I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa : ex a) inferiore o uguale a 47 % : (3) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 % per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	4710 22	 130,00 80,00 — 70,00 180,00

(1) Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, non deve essere concessa alcuna restituzione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare, nella dichiarazione all'uopo prevista, se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

(2) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti non deve essere preso in considerazione.

Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nella dichiarazione all'uopo prevista, se sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e, in caso affermativo :

- il tenore effettivo in peso di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

(3) Quando questo prodotto contiene caseina e/o caseinati aggiunti anteriormente alla fabbricazione o nel corso della stessa, non viene concessa nessuna restituzione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nella dichiarazione all'uopo prevista, se sono stati aggiunti caseina e/o caseinati.

(4) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati, l'importo espresso per chilogrammo viene moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nella dichiarazione all'uopo prevista, se sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e, in caso affermativo :

- il tenore effettivo in peso di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

- (⁹) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- a) l'importo espresso per 100 chilogrammi.
- Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati, l'importo espresso per 100 chilogrammi viene :
- moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, inoltre,
 - diviso per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;
- b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
- All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nella dichiarazione all'uopo prevista, se sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e, in caso affermativo :
- il tenore effettivo in peso di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
 - il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁹) Non è concessa nessuna restituzione all'esportazione di formaggi il cui prezzo franco frontiera, prima dell'applicazione della restituzione e dell'importo compensativo monetario nello stato membro di esportazione, è inferiore a 140 ECU/100 kg. Questa limitazione a 140 ECU/100 kg non si applica ai formaggi della sottovoce 04.04 E I ex c).
- (⁷) La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche del liquido di conservazione, in particolare della salamoia, è versata sul peso netto, deduzione fatta del peso di tale liquido.
- (⁶) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nella dichiarazione all'uopo prevista :
- il tenore, in peso, di polvere di latte scremato in polvere, se sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e, in caso affermativo :
 - il tenore, in peso, di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti, e
 - il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto, per 100 chilogrammi di prodotto finito.
- (⁹) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti composti contenenti del latte scremato in polvere, nonché farina di pesce e/o più di 9 grammi di ferro e/o più di 1,2 grammi di rame per 100 chilogrammi di prodotto.
- (¹⁰) Per le esportazioni di tali prodotti realizzate nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 765/86 :
- l'importo della restituzione è quello applicabile il 16 ottobre 1986 per i prodotti per i quali il titolo di esportazione che comporta la fissazione anticipata della restituzione è stato rilasciato anteriormente al 1° gennaio 1987 ;
 - ai prodotti per i quali il titolo di esportazione è stato rilasciato a decorrere dal 1° gennaio 1987 non si applica alcuna restituzione.

NB: Le zone A, B, C ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81.

Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2675/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 settembre 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein e le isole Canarie — la zona II b — la Polonia — la Corea del sud — la zona I e la zona VI — gli altri paesi terzi	100,00 105,00 26,00 30,00 20,00 15,00
10.01 B II	Frumento duro	25,00 (*)
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	10,00 25,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b — gli altri paesi terzi	98,00 103,00 25,00
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	85,00 95,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — le isole Canarie — gli altri paesi terzi	0 0 0
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenere in ceneri da 0 a 520 : per le esportazioni verso : — la Sierra Leone — gli altri paesi terzi — tenere in ceneri da 521 a 600 : per le esportazioni verso : — la Sierra Leone — gli altri paesi terzi — tenere in ceneri da 601 a 900 — tenere in ceneri da 901 a 1 100 — tenere in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenere in ceneri da 1 651 a 1 900	168,00 153,00 168,00 153,00 136,00 127,00 118,00 107,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	153,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	153,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	153,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	153,00
	Semole e semolini di grano duro	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	284,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	269,00 ⁽²⁾
ex 11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	240,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri di più di 1 300	226,00 ⁽²⁾
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	153,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/87 (GU n. L 144 del 4. 6. 1987).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2676/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1987

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 settembre 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		9	10	11	12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	0	0	0	0	0	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	0	—	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/87 (GU n. L 144 del 4. 6. 1987).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2677/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1987

che proroga per la prima volta la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2640/87 della Commissione ⁽³⁾, ha sospeso la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono

tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 3 settembre 1987, indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2640/87 è sostituita dalla data del 18 dicembre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 54.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

relativa all'istituzione di un comitato paritetico per i trasporti marittimi

(87/467/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118;

considerando che i capi di Stato e di governo hanno affermato, nella dichiarazione del 21 ottobre 1972, che lo scopo principale dell'espansione economica deve essere la riduzione delle disuguaglianze nelle condizioni di vita e che tale scopo deve esprimersi nel miglioramento della qualità della vita e nell'aumento del tenore di vita;

considerando che, a tale riguardo, essi ritengono indispensabile intensificare la partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori alle decisioni economiche e sociali della Comunità;

considerando che, nel contesto delle azioni prioritarie previste dal « programma d'azione sociale » della Comunità, la Commissione raccomanda di promuovere il dialogo e la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori a livello comunitario; che il Consiglio, nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma d'azione sociale⁽¹⁾, cita, fra i principali provvedimenti da prendere, quelli intesi ad aumentare la partecipazione degli imprenditori e dei lavoratori alle decisioni economiche e sociali della Comunità;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 13 giugno 1972⁽²⁾, afferma che la partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori all'elaborazione della politica sociale della Comunità debba essere compiuta nella prima fase dell'Unione economica e monetaria;

considerando che il Comitato economico e sociale, nel parere formulato il 24 novembre 1971, ha espresso analoga opinione;

considerando che il Consiglio, nelle conclusioni del 22 giugno 1984 in merito ad un programma d'azione sociale comunitaria a medio termine⁽³⁾, ha posto in rilievo la necessità di rafforzare il dialogo sociale europeo e di rivederne le modalità, per consentire alle parti sociali di partecipare più efficacemente alle decisioni economiche e sociali della Comunità;

considerando che la situazione dei vari Stati membri dimostra chiaramente la necessità che le parti sociali del settore dei trasporti marittimi partecipino attivamente al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; che un comitato paritetico collegato alla Commissione è lo strumento più adeguato per garantire tale partecipazione, dando vita ad un foro comunitario rappresentativo degli interessi socioeconomici del settore;

considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio relativa ai trasporti marittimi⁽⁴⁾, stabilisce una serie di obiettivi socioeconomici che richiedono di essere discussi in un foro per il dialogo fra le parti sociali,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato paritetico per i trasporti marittimi, in appresso denominato « comitato ».

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 70 dell'1. 7. 1972, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁴⁾ COM(85) 90 def. del 14. 3. 1985.

Articolo 2

Il comitato assisterà la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione della politica comunitaria mirante a:

- migliorare ed armonizzare le condizioni di vita e di lavoro nei trasporti marittimi, nel contesto degli articoli pertinenti del trattato di Roma,
- migliorare la situazione economica e concorrenziale dei trasporti marittimi della Comunità.

Articolo 3

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'articolo 2, il comitato:

- a) esprime pareri e presenta relazioni alla Commissione, a richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa;
- b) per quanto riguarda le questioni di competenza delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori elencate nell'articolo 4, paragrafo 3:
 - promuove il dialogo e la collaborazione fra tali associazioni,
 - prende disposizioni affinché siano svolti studi,
 - partecipa alle discussioni ed ai seminari.

2. Il comitato provvede ad informare tutte le parti interessate in merito alle proprie attività.

3. Quando chiede un parere o una relazione al comitato, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la Commissione può fissare un termine per la presentazione del parere o della relazione.

Articolo 4

1. Il comitato è composto di quarantadue membri.

2. I seggi sono così ripartiti:

- a) ventuno ai rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro,
- b) ventuno ai rappresentanti delle organizzazioni di marittimi.

3. I membri del comitato saranno designati dalla Commissione come segue:

- a) trentasei su proposta delle seguenti associazioni di armatori e personale navigante dei trasporti marittimi:
 - Comitato delle associazioni di armatori delle Comunità europee (CAACE): diciotto membri,
 - Comitato dei sindacati dei lavoratori nel settore dei trasporti delle Comunità europee (CSTCE): diciotto membri.
- b) sei, direttamente dalla Commissione, previa consultazione degli organismi citati al precedente punto 3, lettera a) fra gli appartenenti alle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ove occorra, questi sei membri direttamente designati dalla Commissione possono provenire da organismi diversi da quelli citati al punto 3, lettera a).

Articolo 5

1. Ciascun membro del comitato può designare un supplente, secondo criteri identici a quelli stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 3.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, il supplente può assistere alle riunioni del comitato o di un gruppo di lavoro previsto dall'articolo 9 o partecipare ai lavori, soltanto qualora il membro effettivo non possa intervenire.

Articolo 6

1. I membri del comitato ed i loro supplenti rimangono in carica per un periodo di quattro anni; il mandato può essere rinnovato.

2. I membri ed i supplenti giunti al termine del mandato possono rimanere in carica finché siano sostituiti o sia rinnovato il loro mandato.

3. Il mandato di un membro o di un supplente può cessare prima del termine di quattro anni, in seguito a dimissioni o a decesso, oppure qualora l'associazione che ha designato il membro o il sostituto ne chieda la sostituzione. Il posto divenuto vacante sarà attribuito, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3 ad una persona che rimarrà in carica per il rimanente periodo del mandato.

4. Le attività prestate non sono remunerate.

Articolo 7

1. Il comitato, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, elegge fra i propri membri un presidente ed un vicepresidente che rimangono in carica per un periodo di due anni. Il presidente ed il vicepresidente sono scelti alternativamente nei due gruppi di associazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

2. a) Il presidente o il vicepresidente il cui mandato è scaduto può rimanere in carica fino a che non sia stato sostituito.

b) In caso di cessazione dell'incarico prima della scadenza del mandato, il presidente o il vicepresidente è sostituito per il periodo rimanente da una persona designata secondo la procedura descritta nel paragrafo 1, su proposta del gruppo al quale appartiene la sua associazione.

Articolo 8

Il comitato si dota di un ufficio di presidenza composto dal presidente e dal vicepresidente assistiti da altri due rappresentanti di ognuno dei due gruppi di associazioni elencate nell'articolo 4, paragrafo 3 per programmare e coordinare le attività. L'ufficio di presidenza può invitare alle riunioni i relatori dei gruppi di lavoro previsti dall'articolo 9.

Articolo 9

Il comitato può:

- a) istituire gruppi di lavoro ad hoc o permanenti per facilitare le proprie attività. Esso può autorizzare un membro a delegare in sua vece in un gruppo di lavoro un altro rappresentante della propria associazione, da designare; tale delegato esercita, nelle riunioni del gruppo di lavoro, gli stessi diritti del membro che sostituisce;
- b) chiedere alla Commissione di nominare gli esperti che lo assistano in compiti specifici. Ciascun gruppo di membri specificato nell'articolo 4, paragrafo 3 può chiedere che partecipi alle riunioni del comitato, in veste di esperto, qualsiasi persona specializzata nei problemi specifici all'ordine del giorno. Tale esperto sarà presente soltanto alla discussione del punto specifico per il quale è richiesta la sua presenza.

Articolo 10

Il comitato è convocato dal proprio segretariato, a richiesta della Commissione, previa consultazione del presidente e del vicepresidente, o con l'assenso dell'ufficio di presidenza. L'ordine del giorno della riunione è fissato con il consenso unanime dell'ufficio di presidenza. Le riunioni della presidenza sono convocate dal segretariato, previa consultazione del presidente e del vicepresidente.

Articolo 11

1. I pareri del comitato sono validi soltanto se sono presenti due terzi dei membri.
2. Il comitato presenta i pareri o le relazioni alla Commissione. Se un'opinione o una relazione non riscuote il consenso unanime, il comitato riferirà alla Commissione le opinioni dissenzienti.

Articolo 12

1. La Commissione provvede al segretariato del comitato, della presidenza e gruppi di lavoro.

2. La Commissione garantisce che i funzionari di grado adeguato dei servizi interessati partecipino a tutte le riunioni del comitato, della presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. Un rappresentante del segretariato di ciascuna delle associazioni elencate all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) può assistere alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

4. La Commissione, sentito il parere del comitato, può chiedere ad altre organizzazioni, oltre a quelle citate all'articolo 4, paragrafo 3 di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato.

Articolo 13

Se la Commissione ha comunicato al comitato che un parere richiesto riguarda una questione riservata, i membri del comitato sono tenuti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, a non rivelare le informazioni acquisite nelle riunioni del comitato, dei gruppi di lavoro o della presidenza.

Articolo 14

Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione, previa consultazione del comitato, può modificare la presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il 31 luglio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

Per la Commissione

M. MARÍN

Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 87/390/CEE della Commissione, del 3 luglio 1987, indirizzata alla Repubblica francese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale dei tabacchi lavorati nei confronti dei nuovi Stati membri

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 203 del 24 luglio 1987)

A pagina 58 e in terza pagina di copertina, il titolo va letto come segue :

• Raccomandazione della Commissione, del 3 luglio 1987, indirizzata alla Repubblica francese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale dei tabacchi lavorati nei confronti dei nuovi Stati membri •
